



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 26 MAGGIO 2009, N. 13 – ART. 9 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI IMMIGRATI. CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali – P.F. “Politiche per l’inclusione sociale”, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali - P.F. “Politiche per l’Inclusione Sociale”, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’art. 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

- Di istituire il Registro regionale delle Associazioni di immigrati, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.13/2009;
- Di stabilire i criteri, le modalità e gli adempimenti successivi per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati, di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare la modulistica di cui agli Allegati "B" - "C" , che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di stabilire che il Servizio competente in materia proceda, periodicamente, alla verifica di quanto dichiarato e prodotto dalle Associazioni, ai sensi dell'Allegato "A";
- Di revocare e sostituire con il presente atto la D.G.R. n. 238 del 16.02.2005, concernente "Art. 9- L.R. 2 marzo 1998, n.2 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti e modalità di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati - Revoca D.G.R. n. 569/2001";
- Di approvare le seguenti "Disposizioni transitorie":

Sono fatte salve le domande di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli Immigrati, presentate, ai sensi della D.G.R. n. 238/05, in data antecedente a quella di adozione del presente atto.

Le Associazioni già iscritte ai sensi della ex L.R. n.2/98, vengono inserite d'ufficio nel nuovo Registro regionale, fermo restando l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 60 giorni, a decorrere dalla data di invio agli interessati della presente delibera da parte del Servizio regionale competente, mediante Raccomandata A/R.

Il Servizio regionale competente, al fine di facilitare il percorso di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla presente deliberazione, e sulla base della documentazione agli atti, provvederà ad informare gli interessati circa le "irregolarità da sanare".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1419**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- L.R. 26 maggio 2009 n.13, concernente: “Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati”.
- D.A. n. 51 del 17.4.2007 -Programma Triennale Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea e delle loro famiglie – anni 2007/2009 – Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2, articolo 6”.

MOTIVAZIONE

La L.R. n.13 /09, citata nella normativa di riferimento, all’art. 9, 1° comma, stabilisce che la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, delibera i criteri e modalità per l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli Immigrati. Il 2° comma dispone che l’iscrizione al suddetto registro è condizione necessaria sia per la designazione da parte delle Associazioni dei loro rappresentanti nella Consulta Regionale degli immigrati, sia per la concessione di eventuali contributi regionali per progetti a sostegno delle attività associative.

Di conseguenza si rende necessario rivisitare i criteri di iscrizione contenuti nella D.G.R. n. 238/05 soprattutto alla luce del ruolo ricoperto oggi dalle Associazioni di immigrati.

A questo proposito, l’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Marche ha affidato all’Associazione “Ricerca e formazione per lo sviluppo del territorio- RFSviluppo”, lo svolgimento di una ricerca “Le Associazioni di immigrati nelle Marche: organizzazione, funzioni e potenzialità” (gennaio 2009, curata dal presidente di RFSviluppo prof. Luca Lanzalaco, dal dott. Eldin Demiragic e dalla dott.ssa Stefania Talvacchia), da cui emerge come le Associazioni di immigrati presenti nelle Marche abbiano un duplice ruolo: da un lato sono canali di rappresentanza e partecipazione delle comunità etniche alla vita pubblica, dall’altro lato sono dei possibili collaboratori per l’elaborazione e l’implementazione delle politiche rivolte alle comunità immigrate.

Sono state stimate nella nostra regione n. 89 associazioni di immigrati, di cui n.34 presenti nella provincia di Ancona, n.22 nella provincia di Macerata, n.17 nella provincia di Ascoli Piceno e n. 16 nella provincia di Pesaro-Urbino; generalmente sono di piccole dimensioni, multietniche o miste, scarsamente rappresentative, ma molto attive.

In questo contesto è determinante ed ampio l’accesso alle risorse pubbliche per diverse associazioni di immigrati, a fronte di programmazioni regionali e locali a loro favore, diversamente da quanto avviene in altre regioni, quali la Toscana ed il Veneto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A fronte di ciò è, invece, relativamente modesta la percentuale delle associazioni iscritte al Registro regionale, ai sensi della ex L.R. n.2/98, in particolare per quelle con sede nelle province di Ascoli Piceno e di Macerata, per cui la Consulta regionale degli immigrati ha ritenuto opportuno un approfondimento, ritenendo i requisiti previsti dalla Giunta regionale per l'iscrizione al registro penalizzanti per le associazioni.

Di conseguenza, con il presente atto, si procede ad un riesame dei criteri per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di immigrati, ai sensi della L.R. n.13/2009, tenendo conto delle proposte della Consulta, fermo restando il principio fondamentale del carattere democratico dell'ordinamento interno delle associazioni e lo svolgimento di attività non finalizzate esclusivamente ai propri soci o al proprio gruppo di riferimento.

Pertanto, si propone:

- Di istituire il Registro regionale delle Associazioni di immigrati, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.13/2009;
- Di stabilire i criteri, le modalità e gli adempimenti successivi per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati, di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare la modulistica di cui agli Allegati "B"- "C", che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di stabilire che il Servizio competente in materia proceda, periodicamente, alla verifica di quanto dichiarato e prodotto dalle Associazioni, ai sensi dell'Allegato "A";
- Di revocare e sostituire con il presente atto la D.G.R. n. 238 del 16.02.2005, concernente "Art. 9- L.R. 2 marzo 1998, n.2 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti e modalità di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati - Revoca D.G.R. n. 569/2001";
- Di approvare le seguenti "Disposizioni transitorie":

Sono fatte salve le domande di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli Immigrati, presentate, ai sensi della D.G.R. n. 238/05, in data antecedente a quella di adozione del presente atto.

Le Associazioni già iscritte ai sensi della ex L.R. n.2/98, vengono inserite d'ufficio nel nuovo Registro regionale, fermo restando l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 60 giorni, a decorrere dalla data di invio agli interessati della presente delibera da parte del Servizio regionale competente, mediante Raccomandata A/R.

Il Servizio regionale competente, al fine di facilitare il percorso di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla presente deliberazione, e sulla base della documentazione agli atti, provvederà ad informare gli interessati circa le "irregolarità da sanare".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Susanna Piscitelli)

Susanna Piscitelli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

L.R. 26 MAGGIO 2009, N. 13 – ART. 9 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI IMMIGRATI. CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE.

Finalità

Il presente atto istituisce il "Registro regionale delle Associazioni di immigrati" e ne individua i criteri e le modalità per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/2009. Il Registro regionale delle Associazioni di immigrati, di seguito denominato Registro regionale è tenuto presso il Servizio regionale Politiche Sociali.

Soggetti

Sono iscritti al Registro Regionale le Associazioni di immigrati etniche (che rappresentano la comunità nazionale di provenienza) o multietniche (che rappresentano più comunità nazionali portatrici di diversi patrimoni culturali, formate per l'80% da cittadini stranieri), che hanno una sede permanente nel territorio regionale e che alla data di presentazione della domanda di iscrizione, operano con continuità a favore degli immigrati da almeno un anno, nel rispetto dei criteri di rappresentanza ed attività definiti al successivo paragrafo.

Requisiti

Possono essere iscritte al Registro regionale le Associazioni che hanno i seguenti requisiti di rappresentanza e organizzazione:

- a) atto costitutivo e statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti.
- b) bilancio o rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni.
- c) libro soci aggiornato, libro dei verbali del consiglio direttivo e libro dei verbali delle assemblee dei soci (in lingua italiana).
- d) attività associativa che si espliciti in almeno tre province.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Iscrizione

1. La domanda di iscrizione redatta in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire a mezzo Raccomandata A/R, indirizzata al Dirigente del Servizio Politiche Sociali – Giunta Regionale – Via Gentile da Fabriano, 3 (Palazzo Rossini) – 60125 ANCONA.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'ultimo anno, che dimostri il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale n. 13/2009;
 - c) il libro soci, che indichi le generalità di ciascun socio, da quanto tempo possiede la qualifica di socio e la quota associativa versata.
 - d) l'elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda;
 - e) il Codice Fiscale dell'Associazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - f) la copia del bilancio o del rendiconto relativo all'ultimo anno di attività associativa;
 - g) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere l'attività associativa (es: pubblicazioni, indagini, dépliants, manifesti, ecc);
 - h) una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui all'Art. 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione al Registro regionale è disposta con decreto del dirigente del Servizio regionale competente in materia di immigrazione.
4. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione il Servizio puo' richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento e' concluso.

6. Il Decreto di iscrizione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Revisione periodica del Registro regionale e cancellazione

1. Ogni due anni a partire dall'anno di approvazione della presente deliberazione, il Servizio regionale provvede alla revisione del registro regionale per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attività associative e per aggiornare la banca dati sull'immigrazione, con le informazioni fornite dalle associazioni.
2. Ai fini del comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le associazioni debbono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; una relazione che illustri l'effettivo svolgimento dell'attività associativa; l'elenco completo delle cariche sociali; copia dello statuto, qualora fossero intervenute variazioni ed ogni altra documentazione ritenuta utile.
3. La perdita di uno solo dei requisiti previsti, ovvero l'assenza di attività, comporta la cancellazione dal Registro regionale.
4. La mancata trasmissione della documentazione utile alla revisione periodica entro il termine previsto dal comma 2, comporta la cancellazione dal Registro regionale.
5. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale e' altresì disposta ogni qual volta sia accertata la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero per esplicita richiesta dell'associazione, con decreto del dirigente del Servizio regionale competente in materia di immigrazione.
6. Il procedimento di revisione si conclude con una nota di conferma dell'iscrizione ovvero in caso di cancellazione dal Registro regionale con decreto del dirigente del Servizio regionale competente in materia di immigrazione.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione e' di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio competente, della dichiarazione di cui al comma 2.

fp



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. Contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Il Servizio puo', ogni volta che lo ritenga opportuno, disporre controlli e verifiche anche a campione della documentazione prodotta ed effettuare eventuali sopralluoghi svolti dal personale regionale presso la sede dell'associazione.

Esclusione

Non può essere iscritta nel Registro Regionale l'Associazione di immigrati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione o di controllo abbiano riportato condanne penali, o applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., o abbiano procedimenti penali in corso.

b

y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Raccomandata A/R

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Politiche Sociali
Via G. da Fabriano 3 - Palazzo Rossini
60125 ANCONA**

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
residente in Via CAP
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione
.....
con sede legale in Via CAP
Tel. Fax
E-mail.....

CHIEDE

che la stessa sia iscritta al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati ai sensi dell'Art. 9 della L. R. 26 maggio 2009 , n. 13 .

A tal fine ALLEGA:

- a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'ultimo anno, che dimostri il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale n. 13/2009;
- c) il libro soci, che indichi le generalità di ciascun socio, da quanto tempo possiede la qualifica di socio e la quota associativa versata.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- d) l'elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda;
- e) il Codice Fiscale dell'Associazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- f) la copia del bilancio o del rendiconto relativo all'ultimo anno di attività associativa;
- g) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere l'attività associativa (es: pubblicazioni, indagini, dépliants, manifesti, ecc);
- h) una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui all'Art. 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa la conformità all'originale dei documenti presentati in copia, resa secondo il fac-simile di cui all'allegato "C".

Data,.....

Il Legale Rappresentante

f



ALLEGATO "C"

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati previsto dall'art. 9 della L.R. 2 marzo 1998, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
residente in Via CAP
in qualità di dell'Associazione.....
.....
con sede legale in Via CAP
Tel. Fax
E-mail.....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Che i documenti, di seguito elencati, presentati in fotocopia sono conformi all'originale:

- 1).....
- 2).....
-

Si allega copia fotostatica del documento di identità

Data,

Il Legale Rappresentante

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali oggetto di questa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono conferiti unicamente per le finalità istruttorie di cui all'articolo 9 della L.R. 2/98.